



2644/18

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

cc ee

re

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

RESPONSABILITA'  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE -  
SPESE LEGALI  
STRAGIUDIZIALI

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Ud. 22/11/2017 - CC

Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -

R.G.N. 3552/2016

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

Cea, 2644  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 3552-2016 proposto da:

CARUCCI TONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato CARMINE LATTARULO;

M

- *ricorrente* -

*contro*

SASSO FRANCESCO, SASSO PASQUALE;

- *intimati* -

*contro*

SARA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO  
28, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO ALESSI;

- *resistente* -

11753  
27

avverso la sentenza n. 3196/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

**Ritenuto che:**

nel 2013 Tonio Carucci convenne dinanzi al Giudice di pace di Taranto Francesco Sasso, Pasquale Sasso e la SARA Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale;

con sentenza 28.8.2014 n. 2249 il Giudice di pace accolse la domanda, accordando tra l'altro all'attore la somma di euro 2.563, "*corrisposta al proprio procuratore quale spesa stragiudiziale prima dell'instaurarsi del presente giudizio*";

con sentenza 21.10.2015 n. 3196 il Tribunale di Taranto, accogliendo il gravame proposto dalla SARA, ritenne che l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno consistito nelle spese legali stragiudiziali fosse eccessivo, e lo rideterminò in euro 1.750,94 (dunque riducendolo di euro 812,06);

la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Tonio Carucci, con ricorso fondato su due motivi;

la SARA non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare il fascicolo di merito ed una procura speciale;

**Considerato che:**

col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2697 c.c.; 115 e 167 c.p.c.; deduce, al riguardo, che sebbene la *notula* per spese legali stragiudiziali, dell'importo di euro 2.563, fosse

stata prodotta sin dal primo grado di giudizio, la società convenuta non aveva in quella sede specificamente contestato l'esistenza e l'ammontare di questa voce di danno; di conseguenza, in applicazione del principio di "non contestazione", il relativo credito doveva ritenersi ammesso;

il motivo è infondato, per varie ed indipendenti ragioni;

la prima ragione è che non corrisponde a verità l'allegazione secondo cui la SARA, nel costituirsi, non contestò l'esistenza d'un danno patrimoniale emergente, rappresentato dalle spese sostenute per l'assistenza legale; la SARA, infatti, costituendosi, dedusse di avere già pagato all'attore la somma di euro 10.130, che doveva ritenersi soddisfattiva di tutti i danni pretesi dalla vittima, e che pertanto "*null'altro doveva all'attore a titolo risarcitorio*" (così la comparsa di costituzione in primo grado, p. 2, secondo capoverso);

or bene, colui il quale, dinanzi alla domanda di pagamento d'un credito "A", d'un credito "B" e d'un credito "C", si costituisca assumendo di avere pagato il dovuto e di "null'altro dovere" assume di per sé una posizione processuale di *contestazione dell'eccedenza* pretesa dal creditore, rispetto a quanto già pagato dal convenuto; la volontà di non contestare una parte del credito è infatti logicamente incompatibile con l'affermazione di avere pagato tutto il dovuto, e di null'altro dovere ancora;

la seconda ragione è che in primo grado i responsabili civili del sinistro, ovvero Francesco Sasso e Pasquale Sasso, rimasero contumaci, sicché rispetto ad essi non era invocabile il principio di non contestazione, opponibile soltanto alla parte costituita;

pertanto, anche a volere ritenere che la SARA non avesse contestato le pretese dell'attore in tema di rifusione delle spese legali stragiudiziali, resterebbe il fatto che tale condotta riguardava l'assicuratore ma non

gli assicurati, ed in tema di assicurazione della r.c.a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo negato la possibilità di accogliere la domanda nei confronti dell'assicurato e rigettarla nei confronti dell'assicuratore, o viceversa (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006);

col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2230 c.c.; 12 c.p.c.; 21 d.m. 10.3.2014 n. 55); sia da un vizio di "apparente motivazione", che viene censurato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.;

il motivo contiene una censura così riassumibile:

(a) il Tribunale, per liquidare il danno consistito nelle spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima del sinistro, ha applicato la tariffa approvata con d.m. 10.3.2014, e stabilito che l'onorario dovuto al legale dovesse determinarsi assumendo che la sua opera fosse stata prestata per un affare del valore di euro 7.303, pari alla differenza tra risarcimento preteso dalla vittima e somma offerta dall'assicuratore;

(b) tale valutazione fu tuttavia erronea: sia perché il valore dell'affare doveva determinarsi nella maggior somma di euro 10.130, pari all'offerta formulata dall'assicuratore dopo l'intervento del legale; sia perché la somma spesa dal danneggiato per l'assistenza legale stragiudiziale (euro 2.563,36) era inferiore a quella media prevista dalla tariffa applicabile *ratione temporis*, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto ritenerla "esagerata" e non congrua, come invece fece;

nella parte in cui prospetta il vizio di "motivazione apparente" (anche a prescindere dall'erroneo riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., che contempla il ben diverso vizio di omesso esame d'un fatto

decisivo) il motivo è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non potrebbe essere più chiara: il danneggiato, ha sentenziato il Tribunale, ha speso troppo per remunerare il proprio legale per l'attività stragiudiziale, e di conseguenza non può pretendere il risarcimento integrale per tale voce di danno; gli spetterà, dunque, solo la minor somma da ritenersi congrua rispetto all'attività effettivamente svolta dal legale in sede precontenziosa;

nella parte in cui prospetta il vizio di violazione di legge, il motivo è del pari infondato;

le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.);

nello specifico caso del danno consistito nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale;

nel caso di specie, l'offerta di pagamento fu formulata in sede stragiudiziale dalla SARA il 7.7.2012, e dunque l'attività stragiudiziale compiuta dal legale cui Tonio Carucci si rivolse fu compiuta nella vigenza del d.m. 8.4.2004 n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012;

tale decreto prevedeva, per le prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale, compensi in misura fissa o variabile in funzione del valore dell'affare, che nel caso di specie era sicuramente inferiore a 20.000, dal momento che lo stesso attore, nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, dichiarò espressamente di volere “*contenere e ridimensionare*” la propria pretesa entro tale valore;

per gli affari di valore compreso tra 5.200,01 e 25.900 euro la Tabella allegata *sub* 1 al d.m. 127/14 prevede, come valori *minimi*:

- 15 euro per le consultazioni orali;
- 90 euro per i pareri orali (non è stato mai allegati che al ricorrente siano stati forniti pareri scritti);
- 13 euro per la posizione ed archivio;
- 10 euro per ogni lettera;
- 180 euro per lo studio della pratica;
- 60 euro per ogni ora di conferenza col cliente;

le altre attività previste dalla Tabella (redazione di contratti, statuti, ecc.) suddetta non pertengono al caso di specie;

ne consegue che il compenso *minimo* dovuto al professionista per l'attività svolta in sede stragiudiziale, secondo i criteri legali di determinazione, non sarebbe potuto essere inferiore ad euro 368; il Tribunale ne ha invece liquidati 1.200, e dunque non ha violato la legge; stabilire, poi, se l'attività compiuta in sede stragiudiziale dal legale della vittima meritasse di essere compensata con i valori minimi, medi o massimi è questione puramente di merito, insindacabile in questa sede;

il Tribunale, in conclusione, non ha violato alcuno dei precetti invocati dal ricorrente: non l'art. 12 c.p.c., perché lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso è stato correttamente individuato in base a quanto dichiarato dallo stesso attore; e non le

norme sui minimi tariffari, avendo liquidato un compenso comunque superiore al minimo;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* della parte intimata;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

**P.q.m.**


(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Tonio Carucci di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.

Il Presidente

(*Adelaide Amendola*)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

- 2 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Luca PASSINETTI

